



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

**Stagione Sportiva 2020/2021**

**Comunicato Ufficiale N° 35 del 15 Marzo 2021**

**RIUNIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO REGIONALE  
DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 MASCHILE E SERIE C FEMMINILE**

**WEB CONFERENCE SU PIATTAFORMA JITSI MEET**

**SERIE C1 MASCHILE - GIOVEDÌ 18 MARZO 2021 ORE 20,00**

**Stanza: Riunione Futsal C1 Maschile – link:**

**<https://meet.jit.si/RiunioneFutsalC1Maschile> password:180321**

**SERIE C FEMMINILE – VENERDÌ 19 MARZO 2021 ORE 18,00**

**Stanza: Riunione Futsal Femminile – link:**

**<https://meet.jit.si/RiunioneFutsalFemminile> password:180321**

Si porta a conoscenza dei Sigg. Presidenti delle Società partecipanti ai campionati regionali di Calcio a Cinque, di serie C1 maschile e serie C femminile, che sono state programmate rispettivamente per la giornata di **Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 20,00 per la C1 maschile, e Venerdì 19 Marzo 2021, alle ore 18:00 per la C femminile**, con la presenza del Presidente del Comitato Regionale Puglia L.N.D., Vito Tisci, due riunioni per discutere le modalità e le date per l'eventuale ripartenza dei campionati sospesi ad ottobre per l'emergenza COVID.

Data l'importanza dell'argomento si invitano i Signori Presidenti delle Società interessate a partecipare all'incontro programmato; in caso di impedimento del Presidente sarà gradita la presenza di un Dirigente della Società opportunamente delegato.

In allegato le convocazioni per le riunioni in programma.

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

### 1.1 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 170/A DEL 22 FEBBRAIO 2021)

Si comunica che all'esito dell'Assemblea Federale Elettiva del 22 febbraio 2021 sono risultati eletti:

- Presidente Federale: Gabriele Gravina
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Luca Galea

Risultano, inoltre, eletti, ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto Federale, i Consiglieri Federali di seguito indicati:

In rappresentanza della LNP SERIE A:

Claudio Lotito

Giuseppe Marotta

In rappresentanza della LEGA PRO:

Giuseppe Pasini

Alessandro Marino

In rappresentanza della LEGA NAZIONALE DILETTANTI:

Stella Frascà (Nazionale)

Daniele Ortolano (Nazionale)

Florio Zanon (Area Nord)

Francesco Franchi (Area Centro)

Maria Rita Acciardi (Area Sud)

In rappresentanza degli Atleti/Atlete:

Umberto Calcagno (Professionisti)

Davide Biondini (Professionisti)

Chiara Marchitelli (Dilettanti)

Valerio Bernardi (Dilettanti)

In rappresentanza dei Tecnici:

Mario Beretta (Professionisti) Zoi

Gloria Giatras (Dilettanti)

### 1.2 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A DEL 5 FEBBRAIO 2021)

Il Presidente Federale

– vista l'istanza di grazia avanzata dal Sig. FRANCESCO VACCARIELLO, nato il 12.11.1973;

– visto l'art. 33, comma 8, dello Statuto Federale

concede

la grazia, in relazione alla sanzione della preclusione definitiva irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva, al Sig. FRANCESCO VACCARIELLO.

### **1.3 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 173/A DEL 4 MARZO 2021)**

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DEI CAMPIONATI DI SERIE A-A2-B MASCHILE E SERIE A-A2 FEMMINILE, UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE CHE SI DISPUTERANNO A PARTIRE DAL GIORNO 15 MARZO 2021 (Stagione Sportiva 2020/2021)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione di Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle gare dei Campionati di Serie A-A2-B Maschile e Serie A-A2 Femminile, Under 19 maschile e Femminile che si disputeranno a partire dal 15 marzo 2021 (Stagione Sportiva 2020/2021)

- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;

- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. Di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data del 15 marzo 2021 sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

3) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno prima della data fissata per la pronuncia;

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;

- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;

- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede della Divisione Calcio a 5 nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

## **1.4 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 174/A DEL 4 MARZO 2021)**

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A2 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA UNDER 19 DI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE (FINAL EIGHT) STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle Fasi Finali della Coppa Italia di Serie A – A2 - B - Serie A Femminile – Serie A2 Femminile - Under 19 Maschile e Femminile, (Stagione Sportiva 2020-2021)

- ritenuto che i calendari delle competizioni sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle fasi sopra citate;

- visto l'art. 49 comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti gli artt. 66 lett.b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;

- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;
- il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;
- il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;
- la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

## **1.5 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 252 DEL SETTORE TECNICO)**

**Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D - la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale Puglia e che si svolgerà in modalità online dal 26/04/2021 al 26/06/2021.**

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 252 dell' 8 Marzo 2021 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

## **1.6 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 188/A DELL' 8 MARZO 2021)**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 5 marzo 2021;
- ritenuta la necessità di modificare il "Regolamento della Divisione Calcio Femminile";
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare il "Regolamento della Divisione Calcio Femminile", secondo il testo allegato sub A).

## **2. COMUNICAZIONI L.N.D.**

### **2.1 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 10 FEBBRAIO 2021)**

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 5 Febbraio 2021,

- vista la delibera assunta dal Consiglio Direttivo del 13 Novembre 2020;
- tenuto conto del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, risulterebbero coinvolti nello svolgimento delle relative competizioni;

#### **HA DISPOSTO**

- di rinviare alla Stagione Sportiva 2021/2022 lo svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 programmato per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 nella Provincia Autonoma di Bolzano;
- di rinviare alla Stagione Sportiva 2021/2022 lo svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 programmato per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 nella Regione Veneto;
- di annullare la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale 2020/2021.

Resta salvo quanto previsto con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 144/A del 23 Dicembre 2020, di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 168 in pari data 23 Dicembre 2020, a seguito dell'annullamento delle gare di spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate dei gironi del Campionato Regionale di Eccellenza per l'assegnazione di n. 7 posti valevoli per l'acquisizione del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato Serie D 2021/2022, nonché all'annullamento della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti che determina l'attribuzione di n. 1 posto valevole per l'acquisizione del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie D 2021/2022.

### **2.2 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 18 FEBBRAIO 2021)**

Si comunica che sono disponibili sul sito web della NADO Italia, [www.nadoitalia.it](http://www.nadoitalia.it), le Norme Sportive Antidoping 2021 in lingua Italiana, in precedenza pubblicate dalla F.I.G.C. in lingua Inglese con Comunicato Ufficiale n. 145/A del 23 dicembre 2020, riportate dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 169 di pari data.

### **2.3 (STRALCIO CIRCOLARE N. 76 DEL 10 FEBBRAIO 2021)**

**Oggetto: Sospensione dei termini dei versamenti ex art. 1, comma 36, della Legge n. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021 –**

Con la Circolare n. 55 della L.N.D. datata 4 gennaio 2021, concernente la Legge di Bilancio 2021, è stata data, tra l'altro, notizia delle norme recate dagli artt. 36 e 37 della medesima Legge con i quali è stata disposta a favore delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPMC 24 ottobre 2020 (art. 1, comma 9, lett. e)), la sospensione dei termini relativi ai versamenti:

- delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 (sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;

- dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;
- dell'IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021.

Va ricordato che il DPCM del 24 ottobre 2020, all'art.1, comma 9, lett. e), stabilisce la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali o di squadra, mentre restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI e dalle FSN. Ne consegue che la disposizione agevolativa è applicabile ai soggetti di cui all'art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, che pongono in essere eventi e competizioni di interesse nazionale riconosciuti dal CONI e dalle FSN.

A tale riguardo l'INPS, con Circolare n. 16 del 5 febbraio 2021, ha evidenziato che comunicherà al Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione de qua, per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardante lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

L'INPS, inoltre, precisa che le disposizioni di cui alla norma in commento sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'INPS stesso. La sospensione si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

L'INPS evidenzia, poi, che la sospensione in trattazione non opera rispetto alle rate in scadenza nel medesimo periodo oggetto di sospensione, riferite alla rateizzazione di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero all'art. 97 del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dei versamenti sospesi ai sensi dei Decreti-Legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del comma 36 in argomento dovranno essere effettuati, in applicazione delle previsioni di cui al successivo comma 37, senza applicazione di interessi e sanzioni e in unica soluzione entro il 31 maggio 2021; la ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di interessi e sanzioni, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Gli importi in pagamento rateale in scadenza nelle mensilità di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere pagati entro il giorno 16 delle mensilità di dicembre. L'INPS fa, infine, presente che nelle fattispecie in argomento non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

## **2.4 (STRALCIO CIRCOLARE N. 79 DEL 17 FEBBRAIO 2021)**

**Oggetto: Superbonus 110% per interventi realizzati da una ASD – Risposta Agenzia Entrate – Nuovo modello di comunicazione di cessione del credito ex artt. 28 e 122 D.L. n. 34/2020**

Con la risposta n. 114 del 16 febbraio 2021 ad un interpello promosso da una ASD, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che spetta il superbonus del 110% ad una ASD che realizza interventi negli spogliatoi dell'immobile affidatole in gestione dal Comune in base ad una Convenzione.

L'ASD ha dichiarato di essere iscritta nel Registro CONI, di svolgere attività sportiva negli impianti abilitati alla pratica sportiva e di organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive.

Gli impianti, di proprietà comunale, sono gestiti dalla ASD in virtù di una Convenzione con il Comune "stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione in caso d'uso".

L'ASD chiede di conoscere se la citata Convenzione sia titolo di possesso idoneo al fine di accedere al Superbonus di cui all'art. 119 del D.L. N. 34/2020, in relazione agli interventi agevolabili che intende realizzare negli spogliatoi dell'immobile ottenendo il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del Comune proprietario dell'immobile.

Nella risposta all'interpello l'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la disposizione agevolativa recata dal comma 9, lett. e) dell'art. 119 del Decreto "Rilancio", il quale prevede che il Superbonus si applica anche agli interventi realizzati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, precisa che con la Circolare n. 24/E dell'Agenzia stessa, del 2020, è stato affermato che il beneficiario dell'agevolazione può detenere l'immobile, oltre che in virtù di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso dell'immobile) anche se detiene l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

Nel caso in esame, afferma l'Agenzia delle Entrate, si può ritenere che la Convenzione possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione istante l'applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l'Associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.

Con riferimento al caso di specie, conclude l'Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l'accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi ammissibili relativi all'immobile o parte di esso adibito a spogliatoio.

\*\*\*\*\*

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 43058 del 12 febbraio 2021, è stato approvato il nuovo modello telematico previsto per la cessione del credito d'imposta – ex art. 122 D.L. n. 34/2020 - derivante dalla locazione di immobili strumentali (non adibiti ad uso abitativo).

Come già riportato al punto 4 della Circolare n. 72, pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti il 3 febbraio 2021, l'art. 8 del D.L. 137 del 2020 ha previsto l'estensione del beneficio del credito d'imposta relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2020 per le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del D.L. "Ristori", compresi gli Enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale nei settori indicati nel predetto Allegato, quali possono essere le ASD e le SSD in relazione alla sola attività commerciale svolta negli immobili in argomento.

Con il comma 602 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021, inoltre, è stato esteso il beneficio anche per i mesi da gennaio a ad aprile 2021 per alcune categorie (imprese turistico recettive, tour operator, agenzie di viaggio).

Per i suddetti motivi, si è reso necessario l'aggiornamento del modello telematico per la cessione del credito, introducendo una casella apposita dove inserire l'anno (2020 o 2021) di riferimento del mese a cui si riferisce il credito d'imposta relativo al canone di locazione pagato oggetto di cessione.

A tale riguardo, si ricorda che, come riportato al punto 1 della predetta Circolare della LND n. 72, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile avvalersi del credito d'imposta anche se il pagamento del canone d'affitto relativo ai mesi da marzo a giugno e da ottobre a dicembre 2020 è stato effettivamente effettuato nel 2019 o nel corso del 2021.

Il credito può essere ceduto, e il cedente deve provvedere a notificare la cessione del credito all'Agenzia delle Entrate utilizzando il nuovo modello approvato il 12 febbraio 2021.

## 2.5 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 24 FEBBRAIO 2021 DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE F.I.G.C. N. 170/A)

Il Presidente Federale

- vista la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti concernente il differimento di alcuni termini di tesseramento nell'ambito delle attività della L.N.D., per la stagione sportiva 2020/2021;
- considerato che il differimento dei termini di tesseramento è motivato dalle mutate esigenze di programmazione dei Campionati dilettantistici, conseguenti alla sospensione temporanea dei Campionati prevista dalle disposizioni governative in materia di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 121/A del 27 novembre 2020;
- ritenute condivisibili le motivazioni a supporto dell'istanza;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

delibera

i termini di tesseramento di cui all'allegato A) del Comunicato Ufficiale n.121/A del 27 novembre 2020 sonomodificati come da testo allegato alla presente delibera.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

**ALL. A)**

**TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

### **1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

- a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

## **2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

b) da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società

cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

## **2. A Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti**

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);
- dal 1° dicembre 2020 al 31 marzo 2021 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00),
- dal 1° dicembre 2020 al 1° febbraio 2021 (ore 19:00)

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

## **3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

## **4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche**

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi :

- a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

#### **5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo - Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

#### **6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e all'art.40 quinquies delle N.O.I.F. ..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

#### **7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero**

- a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 marzo 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore

ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli art. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

#### b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. È fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

#### a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

#### a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

#### b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
- da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste -apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 8 gennaio 2021.

c) Ali. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) -autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) -con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.

## **TERMINI E MODALITÀ PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"**

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal venerdì 8 gennaio 2021.

## **TERMINI E MODALITÀ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITÀ**

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O .I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00).

## **2.6 (STRALCIO CIRCOLARE N. 9 – 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI)**

### **Oggetto: Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive ex art. 81 D.L. n. 104/2020**

Entro il prossimo 1° aprile 2021 i soggetti (lavoratori autonomi, imprese, Enti non commerciali) che hanno effettuato, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, sponsorizzazioni nei confronti di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche e nei confronti di Società Sportive Professionistiche e Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, che svolgono attività sportiva giovanile, devono, per usufruire del credito d'imposta, pari al 50% dell'importo complessivo dell'investimento realizzato, inviare la richiesta al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Dipartimento, all'indirizzo Pec [ufficiosport@pec.governo.it](mailto:ufficiosport@pec.governo.it) o alla mail [servizioprime.sport@governo.it](mailto:servizioprime.sport@governo.it) unitamente agli allegati richiesti in calce al modulo stesso.

Le modalità sono state fissate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 con il quale, tra l'altro, è stato precisato che entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande – e, quindi, entro il 30 giugno 2021, il Dipartimento per lo Sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione inviata, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro stabilito dall'art. 81 del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo Sport procederà alla ripartizione proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.

Come riportato nella Circolare di questa Lega n. 16 del 18 agosto 2020, che si richiama per quanto concerne il contenuto della disposizione recata dall'art. 81 del D.L. n. 126/2020, l'importo complessivo dell'investimento realizzato non deve essere inferiore a 10 mila euro.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il Modello F 24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne concluda l'utilizzo.

Ovviamente, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

L'Agenzia delle Entrate, nel caso riscontri durante l'ordinaria attività di controllo l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, ne darà comunicazione al Dipartimento per lo Sport che, effettuate le dovute verifiche, provvederà al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni.

## **2.7 (STRALCIO CIRCOLARE N. 10 – 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI)**

### **Oggetto: 5 per mille 2021 – Domande di iscrizione al riparto dall'8 marzo al 12 aprile 2021**

Con Comunicato Stampa dell'8 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha dato notizia che dalla stessa data dell'8 marzo 2021 sono aperte le iscrizioni delle Associazioni Sportive Dilettantistiche al riparto del 5 per mille 2021.

Sono tenute alla presentazione dell'istanza d'iscrizione soltanto le ASD di nuova istituzione o quelle non presenti nell'elenco permanente, mentre non sono tenute a ripetere la domanda le ASD presenti nell'elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.

Con il DPCM 23 luglio 2020 sono state semplificate le modalità di accreditamento per l'accesso al riparto del contributo. Infatti, le ASD potranno iscriversi al 5 per mille presentando la nuova istanza di accreditamento che contiene già l'autocertificazione sul possesso dei requisiti. Viene, così, ad essere eliminato il doppio adempimento, previsto dal precedente Decreto, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Pertanto, diversamente dagli anni precedenti, non dovrà più essere presentata separatamente dal rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in capo all'ASD dei requisiti che danno diritto al contributo.

Inoltre, a partire da quest'anno, le ASD rivolgeranno la richiesta di accesso al contributo direttamente al CONI, che ha stipulato con l'Agenzia delle Entrate una convenzione per la gestione delle istanze di iscrizione, utilizzando modello e software disponibili sul sito dello stesso CONI.

Un'ulteriore novità riguarda la tempistica. Per il 2021, infatti, l'istanza di accreditamento dovrà essere trasmessa entro il **12 aprile 2021** (il 10 aprile 2021 previsto dal DPCM cade di sabato).

Gli elenchi delle ASD iscritte saranno pubblicati dal CONI sul proprio sito istituzionale. In particolare, l'elenco provvisorio sarà pubblicato entro il 20 aprile 2021, mentre le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco potranno essere richieste non oltre il 30 aprile 2021.

L'elenco aggiornato delle ASD iscritte, depurato degli errori segnalati, sarà, infine, pubblicato entro il 10 maggio 2021.

### **Calendario 5 per mille 2021**

**Data di avvio presentazione domanda d'iscrizione**

**8 marzo 2021**

Termine presentazione domanda di iscrizione  
Pubblicazione elenco ASD iscritte provvisorio  
Richiesta correzione domande  
Pubblicazione elenco ASD iscritte definitivo

12 aprile 2021  
entro il 20 aprile 2021  
entro il 30 aprile 2021  
entro il 10 maggio 2021

### 3. COMUNICAZIONI C.R.

#### 3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

##### 3.1.1. UFFICIO TESSERAMENTO

## SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell'inizio dell'attività calcistica d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 13/SGS del 04/08/2020 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
3.165.653	MARA KEVIN	01/03/2012	07/10/2020	A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI

## ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Email: [pugliac5@figc.it](mailto:pugliac5@figc.it)

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 15/3/2021.**

Il Segretario  
**Diletta Mancini**

Il Delegato Calcio A Cinque  
**Biagio Capriati**